

Risparmio energetico – Nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate

4 Marzo 2016

L’Agenzia delle Entrate pubblica sul sito www.agenziaentrate.gov.it la nuova Guida «**Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico**», aggiornata al mese di gennaio 2016, che riepiloga le ultime novità relative all’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prorogata, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. “legge di Stabilità 2016”)[1].

In particolare, la **Guida** dell’Agenzia delle Entrate **conferma** la **proroga della detrazione IRPEF/IRES** nella misura potenziata **al 65%**, per le **spese** sostenute **dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016**^[2].

Confermate, altresì, le ulteriori novità contenute nella Stabilità 2016, che prevedono l’estensione del beneficio del “65%” anche:

o alle spese sostenute per **l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi** multimediali a distanza degli **impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative** (art.1, co.88, legge 208/2015).

Tali dispositivi devono essere volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti;

o **agli interventi di riqualificazione energetica** eseguiti, dal **1° gennaio al 31 dicembre 2016**, dagli **Istituti Autonomi per le case popolari** su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art.1, co.87, legge 208/2015).

Inoltre, sempre nella legge di Stabilità 2016, viene previsto a favore delle persone fisiche appartenenti alle cd. “**fasce deboli**”, un **regime alternativo** di fruizione della **detrazione del 65%** per interventi, di **riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali** degli edifici, effettuati nel corso del 2016.

Tali soggetti “incapienti” possono **optare**, in luogo della detrazione spettante, per la **cessione** del corrispondente **credito fiscale ai fornitori che hanno eseguito i lavori**, con le modalità che verranno definite in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (non ancora emanato)[3].

La Guida dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, conferma che la detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici si applica anche ad **ulteriori tipologie di interventi**, quali:

- **l’acquisto e la posa in opera di schermature solari**, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro[4];
- **l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, nel limite massimo di detrazione pari

a 30.000 euro;

– l'**acquisto**, l'**installazione** e la **messa in opera** di **dispositivi** multimediali a distanza degli **impianti** di **riscaldamento, produzione di acqua calda** o di **climatizzazione** delle **unità abitative**.

Infine, si ricorda che dal 1° gennaio 2017 la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di efficienza energetica, in mancanza di ulteriori proroghe, sarà sostituita con la detrazione IRPEF del "36%" prevista per le ristrutturazioni edilizie.

[1] Cfr. ANCE *"Legge di Stabilità 2016 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale"* - [ID n.23273](#) del 13 gennaio 2016.

[2] Sul punto, si evidenzia che per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013, la detrazione è riconosciuta in misura pari al 55%.

[3] La suddetta possibilità è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:

- pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui (art. 11, co.2, del D.P.R. 917/1986 - TUIR).
- lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro (art.13, co.1, lett.a, del D.P.R. 917/1986 - TUIR);
- soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro (art.13, co.5, lett.a, del D.P.R. 917/1986 - TUIR).

[4] Deve trattarsi degli impianti di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311.

23927-Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.pdf [Apri](#)